

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ATTUALIZZATI ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 7 L.R. 41/1997 E RILASCIO DI GARANZIE A VALERE SUL FONDO RISCHI DI CUI ALL'ART. 6 L.R. 41/1997

E

RILASCIO DI GARANZIE A VALERE SUL FONDO RISCHI DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA A) E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ATTUALIZZATI ALLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA B) L.R. 12/2023.

(ANNUALITA' 2023 - 2024 - 2025 - 2026)

Aggiornamento del 12 Marzo 2026

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO RISCHI ASSEGNATO IN GESTIONE AD ITALIA COMFIDI (EX ART. 6 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA A L.R. 12/2023)	La Giunta Regionale, con Delibera n.17218 del 08/08/2023 ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2023, euro 10.751,40 a valere sulla L.R. 41/1997, liquidati per il medesimo importo in data 16/08/2023. Inoltre la medesima Giunta, con deliberazione n.17539 del 30/08/2024 ha concesso a Italia Comfidi S.c. a r.l. € 116.415,79 a valere sull'art 10 comma 1 lettera A) della L.R. 12/2023 che sono stati liquidati, per l'annualità 2024, in data 13/09/2024, per un importo pari ad € 43.116,96. Successivamente La Giunta Regionale, con Delibera n.2645 del 07/02/2025 ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2025, € 43.116,96 a valere sull'art 10 comma 1 lettera A) della L.R. 12/2023, liquidati in data 19/02/2025 per un importo pari ad € 43.116,96 e facenti parte dell'importo totale concesso in gestione al confidi con Determinazione n. 17539 del 30/08/2024 pari ad € 116.415,79 (annualità 2024, 2025 e 2026). Infine La Giunta Regionale, con Delibera n. 3293 del 17/02/2026 ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2026, € 30.181,87 a valere sull'art 10 comma 1 lettera A) della L.R. 12/2023, liquidati in data 06/03/2026 per un importo pari ad € 30.181,87 e facenti parte dell'importo totale concesso in gestione al confidi con Determinazione n. 17539 del 30/08/2024 pari ad € 116.415,79 (annualità 2024, 2025 e 2026). Entrambi le misure sono finalizzate alla concessione di fondi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.
TOTALE IMPORTO A FONDO RISCHI DISPONIBILE AL 13/09/2024 (EX ART. 6 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 12/2023) SU ANNUALITA' 2023, 2024, 2025 E 2026	• € 10.751,40 (annualità 2023) • € 43.116,96 (annualità 2024) • € 43.116,96 (annualità 2025) • € 30.181,87 (annualità 2026) Nota Bene - Fino all'esaurimento delle risorse che insistono sulla l.r. 41/1997 si utilizzi esclusivamente le medesime per finanziare le pratiche di specie.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ASSEGNATO IN GESTIONE AD ITALIA COMFIDI (ART 7 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA B) L.R. 12/2023)	Con Determinazione n.17218 del 08/08/2023 la Regione ha concesso al Confidi un importo pari ad euro 9.317,87 a valere sull'art. 7 della L.R. 41/1997. Con Determinazione n. 17539 del 30/08/2024 la Regione ha concesso al Confidi un importo pari ad € 92.701,46 a valere sull'art. 10 comma 1 lettera B) della L.R. 12/2023, che verranno liquidati in più tranches (annualità 2025 e 2026). Inoltre con Determinazione n.2645 del 07/02/2025 ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2025, ed € 53.896,20 valere sull'art 10 comma 1 lettera B) della L.R. 12/2023, liquidati in data 19/02/2025 per un importo pari ad € 53.896,20 e facenti parte dell'importo totale concesso in gestione al confidi con Determinazione n. 17539 del 30/08/2024 pari ad € 92.701,46 (annualità 2025 e 2026). Infine con Determinazione n. 3293 del 17/02/2026 ha assegnato ad Italia Com-fidi S.c. a r.l., sull'annualità 2026, ed € 38.805,26 valere sull'art 10 comma 1 lettera B) della L.R. 12/2023, liquidati in data 06/03/2026 per un importo pari ad € 38.805,26 e facenti parte dell'importo totale concesso in gestione al confidi con

	Determinazione n. 17539 del 30/08/2024 pari ad € 92.701,46 (annualità 2025 e 2026).
IMPORTO CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI DISPONIBILE AL 13/09/2024 EX ART 7 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA B) L.R. 12/2023 SU ANNUALITA' 2023 2024 2025 E 2026	• LIQUIDATI: € 9.317,87 (annualità 2023) RESIDUI: € 8,74 • LIQUIDATI: € 53.896,20 (annualità 2025) • LIQUIDATI: € 38.805,26 (annualità 2026)
RAPPORTO DI GEARING	La normativa a valere sulla legge 41/1997 prevede un rapporto di gearing minimo di almeno ½ sulla quota garantita dal Confidi rispetto all'importo della misura assegnato in gestione. In questo contesto il Confidi offre con il presente prodotto un pricing della garanzia di assoluta eccellenza. Da chiarimenti ottenuti dalla Regione Emilia Romagna a valere sulla legge 12/2023 è emerso che l'importo da rendicontare deve essere almeno pari all'importo assegnato (gearing di 1/1). Nota bene - Si precisa che, per l'eventuale rimborso alla Regione delle risorse non impegnate in garanzia, detti moltiplicatori in ogni caso dovranno insistere sulla quota di rischio assunta esclusivamente dai due fondi rischi regionali e, quindi, devono essere calcolati al netto della eventuale acquisizione della riassicurazione del FdG ex l. 662/1996. Ad esempio su un finanziamento di 100.000 euro garantito all'80% su uno dei due fondi rischi del Confidi, se viene acquisita la riassicurazione al 90% della Sezione speciale emiliano-romagnola, l'importo della garanzia che insiste sulla misura regionale è pari ad € 8.000,00.
IMPORTO DI GARANZIE DA COLLOCARE IN EMILIA-ROMAGNA EX ART 6 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 12/2023 SU ANNUALITA' 2023, 2024, 2025 E 2026 E RISPETTIVI TERMINI TEMPORALI	• Annualità 2023 - € 21.502,80 pari ad un importo finanziato, con garanzia rilasciata al 50%, di € 43.005,60 da raggiungere entro il 05/07/2025: <i>pari passu</i> dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2023, sempre nel caso in cui non venga acquisita la riassicurazione a valere sul FdG ex l. 662/1996; • Annualità 2024 - € 43.116,96 da raggiungere entro il 30/08/2026, sempre nel caso in cui non venga acquisita la riassicurazione a valere sul FdG ex l. 662/1996; <i>pari passu</i> dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2024. • Annualità 2025 - € 43.116,96 da raggiungere entro il 07/02/2027, sempre nel caso in cui non venga acquisita la riassicurazione a valere sul FdG ex l. 662/1996; <i>pari passu</i> dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2025. • Annualità 2026 - € 30.181,87 da raggiungere entro il 17/02/2028, sempre nel caso in cui non venga acquisita la riassicurazione a valere sul FdG ex l. 662/1996; <i>pari passu</i> dovranno essere collocate le risorse a valere sul contributo in conto interessi che insiste sulla medesima annualità 2026.
SCADENZA COLLOCAMENTO RISORSE	Sotto un profilo di processo l'invio delle domande di contributo in conto interessi al Confidi da parte delle mPMI socie dovrà avvenire entro il giorno 1/12 di ogni anno. Poi il Confidi le dovrà istruire entro il 31.12. di ogni anno a condizione che il finanziamento correlato sia stato effettivamente erogato. Per le risorse a valere sulle singole annualità, le garanzie a valere sul Fondo Rischi devono essere deliberate e i connessi finanziamenti erogati entro 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse al Confidi: in caso di mancato raggiungimento del gearing di cui sopra, la Regione imporrà al Confidi la restituzione <i>pro quota</i> delle risorse già assegnate.
DESTINAZIONE FONDO PUBBLICO	ART. 6 L.R. 41/1997 E ART.10 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 12/2023: Contributo al fondo rischi del Confidi finalizzato al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi alle proprie imprese socie emiliano romagnole: le citate garanzie, copresiediate nelle prime perdite dal fondo rischi regionale, dovranno obbligatoriamente generare un ESL positivo (Entità di Sovvenzione Lorda). ART. 7 L.R. 41/1997 E ART.10 COMMA 1 LETTERA B) L.R. 12/2023: Contributo in conto abbattimento interessi attualizzati a favore delle stesse imprese socie a valere sui medesimi finanziamenti descritti al precedente paragrafo.

	Infatti la misura a fondo rischi deve essere obbligatoriamente correlata con la contribuzione in conto interessi.
PMI BENEFICIARIE	Le imprese devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, i seguenti requisiti: - o avere sede legale e/o operativa (unità locale) oggetto dell'intervento in Emilia Romagna, risultanti da relativa visura camerale aggiornata; - o esercitare un'attività economica identificata come prevalente, come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi; Settori ATECO ammessi: 1. Sezione G, tutta la sezione ad esclusione della classe G.45.20 (Manutenzione e riparazione autoveicoli) e della categoria G.45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, inclusi gli pneumatici); 2. Sezione I limitatamente alla divisione 56 (Attività dei servizi di ristorazione); 3. Sezione J (servizi di informazione e comunicazione); 4. Sezione K (attività finanziarie e assicurative); 5. Sezione L (attività immobiliari); 6. Sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche); 7. Sezione N limitatamente alle divisioni 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e 80 (Servizi di vigilanza e investigazione); 8. Sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento); 9. Sezione S limitatamente alle divisioni 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) e 96 (Altre attività di servizi per la persona); - o Avere per la L.R. 41/1997, ai sensi del comma 2 art. 5 della L.R. 41/97, un numero di addetti (espressi in termini di ULA - Unità Lavorative Annue) non superiore a 40 e le ulteriori caratteristiche di micro, piccola e media impresa (mPMI) di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e al DM 18 aprile 2005, mentre per la L.R. 12/2023 il numero di addetti non deve essere superiore a 50; - o essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; - o non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - o non evidenziare cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto; - o infine, le imprese che ricevono un'agevolazione dal presente provvedimento non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche a valere sulla L.R. 40/02 (Turismo) e di conseguenza sul medesimo finanziamento non potrà insistere neanche, in cumulo, il Fondo Rischi Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna che mantiene autonomo collocamento. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al numero 6) dal Confidi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 7. La verifica del possesso del requisito di cui al numero 6) avverrà tramite diretto controllo dell'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte del Confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo. L'esito negativo, anche di uno, dei controlli sui parametri di accesso alla misura sopra specificati, comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione.
SETTORI MERCEOLOGICI AMMISSIBILI	Le imprese beneficiarie devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente, come risulta dalla visura camerale, rientrante nei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande e servizi. Settori ATECO ammessi:

	10. Sezione G, tutta la sezione ad esclusione della classe G.45.20 (Manutenzione e riparazione autoveicoli) e della categoria G.45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, inclusi gli pneumatici); 11. Sezione I limitatamente alla divisione 56 (Attività dei servizi di ristorazione); 12. Sezione J (servizi di informazione e comunicazione); 13. Sezione K (attività finanziarie e assicurative); 14. Sezione L (attività immobiliari); 15. Sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche); 16. Sezione N limitatamente alle divisioni 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e 80 (Servizi di vigilanza e investigazione); 17. Sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento); 18. Sezione S limitatamente alle divisioni 95 (Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa) e 96 (Altre attività di servizi per la persona);
BANCHE OPERATIVE SULLA MISURA	Operatività aperta a tutte le banche convenzionate a Italia Comfidi S.c. a r.l. presenti sul territorio.
FORME TECNICHE FINANZIAMENTI	Finanziamenti a medio lungo termine chirografari in ogni caso destinati a sostenere gli investimenti descritti nella presente scheda. La garanzia è concessa, per operazioni finanziarie non inferiori ai 18 mesi nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2831/2023. La garanzia non può superare l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo massimo garantito per impresa è di € 2.250.000,00 con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo massimo garantito per impresa è di € 1.125.000,00 con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
FINALITA' DEI FINANZIAMENTI	Il Confidi assegna i contributi a favore delle imprese dei settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti dalla garanzia del Confidi, realizzino esclusivamente programmi di investimento che anche disgiuntamente prevedano: • l'avviamento, l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree; • l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, compresi gli investimenti immateriali, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno. Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato può essere inclusa una quota dedicata alla formazione di scorte/merci necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento o di liquidità aziendale finalizzata alla gestione finanziaria dell'attività entro però il limite massimo del trenta per cento (30%) del totale del piano di investimento presentato al Confidi in istruttoria. Nella spesa complessiva ammissibile al finanziamento agevolato possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte del Confidi, ovvero per l'esercizio in corso, l'anno 2025.
TEMPISTICA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Il Regolamento regionale non prevede nessuna limitazione riguardo la tempistica da rispettare per la realizzazione degli investimenti.
GIUSTIFICATIVI DI SPESA E CODICE CUP SU INVESTIMENTI	Si precisa che il Confidi potrà essere sottoposto ad ispezione sulle singole posizioni che sono state beneficiarie della misura. Si evidenzia che le imprese beneficiarie sono tenute a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate: quindi le imprese devono correttamente ed esaustivamente conservare i giustificativi di spesa prospettici, con annesse quietanze, e inviarli al Confidi. Il PIC competente per territorio, una volta ricevuti i medesimi, procederà alla necessaria protocollazione sulla singola posizione di detti documenti.

Ai sensi della **Circolare n. 1/2025** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il Confidi, sui fondi pubblici in sua diretta gestione, applica il seguente iter di processo sulla concessione di agevolazioni pubbliche dirette a sostenere investimenti ancora da realizzare:

- o **Fase di istruttoria:** il Confidi deve raccogliere i preventivi o le fatture non quietanzate dove non è necessario apporre il codice CUP. Il Cup dovrà comunque risultare presente sul contratto di finanziamento, sul certificato di concessione della garanzia o sulle lettere di assegnazione delle agevolazioni pubbliche.
- o **Fase rendicontativa:** il Confidi, a mezzo richiesta via PEC inviata all'impresa interessata, di seguito raccoglie tutte le contabili bancarie correlate alle fatture pagate sul piano di investimenti a mezzo bonifico, le quali dovranno essere menzionate all'interno della DSAN CUP (**Allegato 1**) dove viene altresì anche richiamato il codice CUP associato alla pratica di specie.

Si precisa poi quanto segue:

- sulle **fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse prima della concessione dell'agevolazione pubblica** da parte del Confidi ma ricomprese nello specifico piano di investimento è necessario poi acquisire la **DSAN CUP** citata, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino;
- sulle **fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse dopo la concessione dell'agevolazione pubblica** da parte del Confidi è necessaria l'apposizione del codice **CUP sulla fattura** e la **raccolta delle annesse contabili bancarie** che facciano esplicito riferimento alla fattura stessa;

Nel caso in cui il **CUP non sia stato inserito sulla fattura sin dall'origine** e la **fattura non sia ancora stata pagata**, è obbligatorio inserire il **CUP nella causale della quietanza di pagamento**.

Se la **fattura è priva di CUP ed è già stata quietanzata**, occorre **richiedere al fornitore lo storno della fattura emessa priva di CUP** e la emissione di un nuovo giustificativo sempre entro i termini di eleggibilità della spesa/integrazione elettronica entro sempre entro i termini di eleggibilità della spesa.

- nel caso in cui: 1) un'impresa abbia presentato domande di contributo su più bandi per finanziare la stessa spesa o la stessa linea d'intervento, e 2) il progetto di investimento sia finanziato con risorse su bandi diversi, assegnate al beneficiario in momenti successivi e 3) al momento della attribuzione del CUP relativo alla prima concessione in ordine temporale, l'impresa non disponga dei CUP riferiti a bandi per i quali non è stata ancora effettuata la concessione, l'impresa beneficiaria comunica al fornitore il CUP relativo alla prima concessione ottenuta al fine dell'inserimento dello stesso nella fattura e provvede ad inserire i CUP successivi all'interno delle quietanze di pagamento (se possibile temporalmente), oppure, a conclusione della complessiva operazione, si deve acquisire la DSAN CUP citata. In questo caso la DSAN CUP dovrà anche attestare quali sono i Bandi che hanno concorso al finanziamento del piano di investimenti, in quale misura (%) e i relativi codici CUP, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino;
- in caso di fatture emesse da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP deve essere apposto in maniera indelebile sul giustificativo e inserito nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b): il tutto se il processo è applicabile al caso di specie e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

	Si precisa che la delibera CIPE n. 63/2020 ha individuato gli stati che può assumere un CUP e quindi la loro gestione. Si distinguono tra: • CUP attivo: è il CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione da appunto richiedere al momento della concessione dell'agevolazione. • CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l' iter procedurale. • CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento. • CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste. Si rinvia infine al seguente link Microsoft Word - Manuale utente Generatore 16 06 2017 per approfondire sul Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) il processo istruttorio relativo all'attività di specie.																																																														
CONTROLLI ANTIMAFIA SULLE AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL CONFIDI ALLE IMPRESE	In premessa si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 83, commi 1 e 2, e 91, comma 1, lettera b) del Codice antimafia, D. lgs. 159/2011, è necessario procedere alla richiesta di informazione antimafia per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni sui finanziamenti sotto qualsivoglia forma tecnica o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di valore superiore ad € 150.000. In questo contesto nel caso degli interventi effettuati da Italia Com-Fidi S.c. a r.l. siano effettuati sotto forma di credito diretto o di contributo in conto interessi/conto capitale, laddove il valore nominale del finanziamento per cassa o dell'agevolazione concessa a valere su un fondo pubblico in sua diretta gestione superi l'importo nominale di euro 150.000,00, il Confidi procede alla richiesta dell'informazione antimafia di cui al citato articolo 91. Per le operazioni di garanzia presidiati da fondi pubblici in sua diretta gestione il Confidi procede alle verifiche antimafia in relazione ad operazioni che prevedono importi accantonati superiori ad euro 150.000,00: si precisa che detti importi sono in ogni caso determinati sulla base delle sue politiche di accantonamento. In questo contesto Italia Com-Fidi S.c. a r.l., ai sensi della rappresentazione citata, procede ai “controlli antimafia” se l'importo della garanzia che rilascia all'impresa supera le seguenti soglie: <table><tr><th rowspan="2">Rating IC</th><th rowspan="2">Pd Ingresso</th><th colspan="6">Durata in mesi</th></tr><tr><th>Fino a 24</th><th>da 25 a 36</th><th>da 37 a 48</th><th>da 49 a 60</th><th>da 61 a 84</th><th>da 85 a 120</th></tr><tr><td>1</td><td>0,66%</td><td>36.053.739</td><td>18.606.620</td><td>14.096.864</td><td>11.361.685</td><td>8.208.719</td><td>5.825.398</td></tr><tr><td>2</td><td>1,55%</td><td>15.371.749</td><td>7.933.055</td><td>6.010.291</td><td>4.844.129</td><td>3.499.842</td><td>2.483.697</td></tr><tr><td>3</td><td>2,83%</td><td>8.402.354</td><td>4.336.289</td><td>3.285.286</td><td>2.647.850</td><td>1.913.049</td><td>1.357.614</td></tr><tr><td>4</td><td>4,33%</td><td>5.492.952</td><td>2.834.804</td><td>2.147.722</td><td>1.731.005</td><td>1.250.636</td><td>887.526</td></tr><tr><td>5</td><td>7,27%</td><td>3.272.204</td><td>1.688.720</td><td>1.279.418</td><td>1.031.176</td><td>745.016</td><td>528.708</td></tr><tr><td>6</td><td>11,17%</td><td>2.129.920</td><td>1.099.210</td><td>832.790</td><td>671.206</td><td>484.940</td><td>344.143</td></tr></table>	Rating IC	Pd Ingresso	Durata in mesi						Fino a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 60	da 61 a 84	da 85 a 120	1	0,66%	36.053.739	18.606.620	14.096.864	11.361.685	8.208.719	5.825.398	2	1,55%	15.371.749	7.933.055	6.010.291	4.844.129	3.499.842	2.483.697	3	2,83%	8.402.354	4.336.289	3.285.286	2.647.850	1.913.049	1.357.614	4	4,33%	5.492.952	2.834.804	2.147.722	1.731.005	1.250.636	887.526	5	7,27%	3.272.204	1.688.720	1.279.418	1.031.176	745.016	528.708	6	11,17%	2.129.920	1.099.210	832.790	671.206	484.940	344.143
Rating IC	Pd Ingresso			Durata in mesi																																																											
		Fino a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 60	da 61 a 84	da 85 a 120																																																								
1	0,66%	36.053.739	18.606.620	14.096.864	11.361.685	8.208.719	5.825.398																																																								
2	1,55%	15.371.749	7.933.055	6.010.291	4.844.129	3.499.842	2.483.697																																																								
3	2,83%	8.402.354	4.336.289	3.285.286	2.647.850	1.913.049	1.357.614																																																								
4	4,33%	5.492.952	2.834.804	2.147.722	1.731.005	1.250.636	887.526																																																								
5	7,27%	3.272.204	1.688.720	1.279.418	1.031.176	745.016	528.708																																																								
6	11,17%	2.129.920	1.099.210	832.790	671.206	484.940	344.143																																																								
FORMA TECNICA E PERCENTUALE DI GARANZIA	Per i finanziamenti chirografari è previsto il rilascio di Garanzia Diretta eleggibile escutibile a prima richiesta di norma parametrata al 50%, elevabile caso per caso fino all'80%.																																																														
ISTRUTTORIA IN DEROGA	Non è prevista l'acquisizione del Modello Deroga.																																																														

IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (EX ART. 7 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA B) A VALERE SUL FONDO PER IMPRESA BENEFICIARIA	Ai sensi della DGR n. 258 del 30/03/2020 nonché della DGR n.782 del 24/05/2021 Il contributo in conto interessi attualizzato a valere sulla L.R. 41/1997 viene calcolato applicando il 5% (massimo attribuibile) dell'importo del finanziamento effettivamente giustificato dalle quietanze di pagamento. Ai sensi della DGR n. 818 del 14/05/2024 Il contributo in conto interessi a valere sulla L.R. 12/2023 attualizzato viene calcolato applicando il 6% (massimo attribuibile) dell'importo del finanziamento effettivamente giustificato dalle quietanze di pagamento. Per quanto riguarda le imprese operanti nei territori dei Comuni della montagna, la misura del contributo può essere elevata fino ad un massimo di 7 punti %. Al netto del contributo in conto interessi concesso, il tasso di interesse applicato dalla Banca sul finanziamento oggetto della misura in ogni caso non potrà essere inferiore all'1% annuo. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri Enti pubblici (ad esempio CCIAA), la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati. Le imprese non possono ricevere agevolazioni sullo stesso finanziamento anche dalla L.R. 40/02 (Turismo) e di conseguenza sul medesimo finanziamento non potrà insistere neanche, in cumulo, il Fondo Rischi Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna che mantiene autonomo collocamento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI (EX ART. 7 L.R. 41/1997 E EX ART.10 COMMA 1 LETTERA B)	Il pagamento del contributo alla singola impresa beneficiaria, al netto della ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge, avverrà da parte del Confidi, tramite emissione di bonifico bancario se la Regione avrà a sua volta liquidato prima al Confidi il complessivo contributo della specifica annualità.
ISTRUTTORIA PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Sarà cura degli Istruttori competenti per territorio e dei relativi PIC, in fase di istruttoria della singola pratica di richiesta di garanzia e una volta verificata l'esistenza dei parametri necessari previsti dal Bando regionale, la raccolta della seguente specifica modulistica: - nel caso della L.R. 41/1997: La domanda di contributo in conto interessi (Allegato 2) che dovrà essere allegata in originale all'istruttoria sulla singola posizione, inviata al Confidi a mezzo mail a contributiagevolazioni@comfidi.it, e protocollata a sistema informatico, indicando nella descrizione "Domanda contributo Regione Emilia-Romagna ex L.R. 41/97". - nel caso della L.R. 12/2023: La domanda di contributo in conto interessi (Allegato 3) che dovrà essere allegata in originale all'istruttoria sulla singola posizione, inviata al Confidi a mezzo mail a contributiagevolazioni@comfidi.it, e protocollata a sistema informatico, indicando nella descrizione "Domanda contributo Regione Emilia-Romagna ex L.R. 12/2023". Successivamente all'erogazione del connesso finanziamento garantito, il PIC competente per territorio dovrà infine comunicare, sempre al seguente indirizzo mail contributiagevolazioni@comfidi.it, il tasso debitorio applicato dalla Banca finanziatrice.
NORMATIVA COMUNITARIA	Gli aiuti di Stato sulle specifiche due misure sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023. Gli aiuti di Stato in regime «de minimis» sono concessi nella data in cui all'impresa è comunicato lo specifico contributo da parte del Confidi, criterio di avvenuta concessione, indipendentemente dalla data di erogazione del connesso finanziamento garantito. Gli aiuti di cui ai citati Reg. UE sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dai tempo per tempo vigenti Regolamenti stessi. Il Confidi, prima di concedere gli aiuti, è obbligato a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto direttamente o quale <u>impresa unica</u>, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto, al fine di accertare che le agevolazioni concedibili sotto forma di garanzia e in conto interessi attualizzato, sommate a tutti gli altri aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti direttamente o dall'<u>impresa unica</u>, non comporti il superamento del massimale "de minimis" che, si ricorda, è pari ad € 200.000,00, limitato poi ad € 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su

	strada: in tal caso gli aiuti non possono essere comunque utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
AIUTI DI STATO E DIZIONE SU CERTIFICATI DI GARANZIA SU MISURA A FONDO RISCHI	Nel certificato di garanzia non deve essere indicato l'ESL relativo al contributo in conto interessi (ex art.7 L.R. 41/1997 o Art. 10) comma 1 lettera B) L.R. 12/2023). Nel certificato di garanzia deve essere invece indicato l'ESL relativo al contributo a Fondo Rischi (ex art. 6 L.R. 41/1997 o art.10 comma 1 lettera A), da calcolarsi utilizzando il modello "investimenti de minimis" e la seguente dizione: - nel caso di L.R. 41/1997: " La presente garanzia e' copresidiata nelle prime perdite dal Fondo Rischi normato dall'art. 6 L.R. Regione Emilia-Romagna n. 41/1997. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie e' normata dal Regolamento CE n. 2831/2023 " - nel caso di L.R. 12/2023: " La presente garanzia e' copresidiata nelle prime perdite dal Fondo Rischi normato dall'art. 10, comma 1, lettera A) L.R. Regione Emilia Romagna n. 12/2023. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie e' normata dal Regolamento CE n. 2831/2023". Va sempre effettuata la valutazione su ammissibilità della singola impresa alla misura sommando agli aiuti di Stato in essere (Allegato 4 - ex sezione D della Richiesta di Affidamento) e gli aiuti di Stato prospettici a valere sulla misura. A cura del Confidi, nella veste dell'Ufficio Contributi e Agevolazioni, sarà infine inviata la necessaria comunicazione all'impresa beneficiaria dell'importo del contributo in conto interessi e dei connessi (ex art. 7 L.R. 41/1997 e ex art.10 comma 1 lettera B) Aiuti di Stato maturati, prima della liquidazione dello stesso, la quale evidenzierà la seguente dizione: - nel caso di L.R. 41/1997: "Il presente contributo in conto interessi attualizzato è regolato dall'art. 7 L.R. Regione Emilia Romagna n. 41/1997. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie è normata dal Regolamento UE n. 2831/2023 e che quindi l'importo degli Aiuti di Stato concessi all'impresa beneficiaria è pari a: €". - nel caso della L.R. 12/2023: "Il presente contributo in conto interessi attualizzato è regolato dall'art. 10 comma 1 lettera B) L.R. Regione Emilia Romagna n. 41/1997. In merito al connesso regime de minimis applicato, si precisa che la misura agevolativa di specie è normata dal Regolamento UE n. 2831/2023 e che quindi l'importo degli Aiuti di Stato concessi all'impresa beneficiaria è pari a: €".
CODICE A SISTEMA	Codice di riferimento nel caso di L.R. 41/1997: FE - "Misura ex art.6 e 7 L.R.41/97 Reg. Emili" Codice di riferimento nel caso della L.R. 12/2023: FU - "Ex art10-c1 let A e B L.R.12/23 Emilia"
COMMISSIONI DI GARANZIA	Le commissioni di garanzia applicate dal Confidi al presente prodotto sono evidenziate nei seguenti due allegati (Allegato 4) alla presente scheda. Oltre alle agevolate commissioni di garanzia illustrate nell'Allegato 1), il Confidi applica le quote sociali e i diritti di segreteria di seguito evidenziati: • le sole imprese non ancora socie del Confidi, ai sensi dell'art. 13 dl 269/2003, dovranno altresì versare una quota sociale minima pari ad € 250,00. • si precisa infine che si applica un diritto di segreteria di 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o di 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €. CHIRO INVESTIMENTI: si rinvia ai pro tempore vigenti prodotti contenuti nei listini delle Banche partner operanti in Emilia-Romagna.
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA)	Art. Fondo Rischi: ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA/BDA) si evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della garanzia, il Confidi, a cura dell'Ufficio Fidi, deve obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA/BDA (misura ex art. 6 L.R. 41/1997 o art.10 comma 1 lettera A L.R. 12/2023) ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che deve essere indicato nella delibera di concessione garanzia del Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione. Art. 7 L.R. 41/1997 o art.10 comma 1 lettera B L.R. 12/2023) contributo in conto interessi attualizzato: ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA/BDA) si evidenzia che, successivamente alla delibera di

	concessione della garanzia e all'effettiva erogazione del finanziamento, il Confidi, a cura dell'Ufficio Contributi e Agevolazioni, dovrà obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA/BDA ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che dovrà essere indicato nella comunicazione di concessione del contributo in conto interessi inoltrata dal Confidi all'impresa socia, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione. Il Confidi, rispettivamente con i due Uffici sopra citati ognuno per la misura di sua competenza, è inoltre tenuto a svolgere le procedure necessarie sul Registro Nazionale Aiuti, relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, ecc.
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI IN BONIS SULLA MISURA A FONDO RISCHI	Il Regolamento regionale non contiene una specifica normativa per la gestione delle posizioni in bonis e/o deteriorate a valere sulla misura a valere sul Fondo Rischi (ex art.6 L.R. 41/1997 o ex art.10 comma 1 lettera A L.R. 12/2023). In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o alle Disposizioni Operative del Confidi tempo per tempo vigenti. Solo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si evidenzia che dovrà essere proporzionalmente restituita quota parte del contributo in conto interessi.
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DETERIORATI SULLA MISURA A FONDO RISCHI	Il Fondo Rischi (ex art. 6 L.R. 41/1997 o ex art.10 comma 1 lettera A L.R. 12/2023) sarà utilizzato a copertura delle eventuali prime perdite realizzate esclusivamente sullo specifico plafond di garanzie di cui alla presente scheda. In nessun caso il Fondo Rischi dovrà essere utilizzato direttamente per la copertura di perdite o posizioni deteriorate già in essere al momento della concessione del Fondo stesso. Nel caso in cui vengano coperte perdite relative a posizioni controgarantite o su Cosme/FEI o sul Fondo Centrale di Garanzia, si ricorda che, successivamente al loro effettivo accredito al Confidi, i recuperi effettuati sul FCG dovranno essere compensati sul Fondo Rischi regionale. Infine gli eventuali recuperi effettuati sul debitore principale o su parti terze (terzi garanti) saranno anche essi compensati pro quota tra il Fondo Rischi o il FCG. Sul tema la specifica normativa della misura non contiene una specifica regolamentazione per cui si rinvia ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti del Confidi.
MONITORAGGIO DELLE DUE MISURE	Il Confidi, in merito al contributo a Fondo Rischi ex art. 6 L.R. 41/1997 o ex art.10 comma 1 lettera A) L.R. 12/2023 e al contributo in conto interessi attualizzato ex art. 7 L.R. 41/97 o ex art. 10 comma 1 lettera B) L.R. 12/2023, dovrà comunicare ai competenti Uffici della Regione ed a mezzo PEC all'indirizzo PEC: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it la rendicontazione periodica annuale con dati al 31/12 dell'anno di riferimento entro e non oltre il mese di giugno. Il Confidi deve inoltre impegnare sulle imprese beneficiarie i contributi concessi entro e non oltre il termine perentorio di due anni dall'avvenuta assegnazione, salvo proroga, presentando la relativa rendicontazione definitiva accertata. Per tutte le sopra descritte rendicontazioni il Confidi utilizzerà le modalità e la modulistica, tempo per tempo vigente, messa a disposizione dalla Regione sul suo sito istituzionale. Per quanto riguarda la garanzia, il contributo si intende utilizzato all'atto della concessione della garanzia alle imprese. Infine alla scadenza di tale periodo se i due Fondi restano parzialmente o totalmente inutilizzati, come documentato dalla rendicontazione definitiva accertata resa dal Confidi, la Regione si riserva di procedere al recupero dei Fondi non impegnati, fatta salva una possibile compensazione con eventuali nuove concessioni. Il Confidi dovrà inoltre procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero 6) del paragrafo 10.
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO RISCHI E DEL	Gestione amministrativo contabile del Fondo. In premessa si ricorda che il Confidi dovrà attenersi, per le risorse in gestione, alla specifica normativa contenuta nella citata legge regionale.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI	In particolare il Fondo Rischi in gestione del Confidi, ex art. 6 L.R. 41/1997 o ex art. 10 comma 1 lettera A) della legge citata, non dovrà essere depositato su specifici e dedicati conti correnti, salvo specifici adempimenti contabili, anche in compensazione (recuperi dal FCG, da parti terze etc.), che dovrà comunque poi valutare la Direzione Amministrativa del Confidi. Contestualmente alla prima erogazione del Fondo, il Confidi ha accreditato detto importo su un conto corrente tesoriere generico. Nei bilanci del Confidi il Fondo dovrà essere rappresentato con posta autonoma in Stato Patrimoniale e dovrà essere descritto in Nota Integrativa. Il contributo percepito dal Confidi alimenta il Fondo che, così costituito, può essere utilizzato esclusivamente per il rilascio di garanzie alle mPMI. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate dal Confidi antecedentemente allo start up operativo del presente plafond. E' fatto altresì divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di "spese amministrative o correnti" del Confidi. Remunerazione del Fondo. Gli interessi attivi maturati sul Fondo restano vincolati esclusivamente alle finalità del medesimo. Invece il Contributo in Conto Interessi Attualizzato, ex art. 7 L.R. 41/1997 o ex art. 10 comma 1 lettera B) L.R. 12/2023, sarà accreditato dalla Regione su un conto corrente tesoriere del Confidi per poi essere liquidato dal medesimo alle singole imprese beneficiarie.
ALLEGATI	Allegato 1) DSAN CUP. Allegato 2) Modulo domanda imprese l.41/1997. Allegato 3) Modulo domanda imprese l. 12/2023. Allegato 4) Listini Primaria l.41/1997 e l.12/2023.
NOTA BENE	Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa di settore, tempo per tempo vigente ed al Programma Pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 L.R. 41/1997 e artt. 10 comma 1 lettera A) e B) L.R. 12/2023 della Regione Emilia Romagna.